

ACCORDO QUADRO

TRA

Museo Nazionale Romano

e

Accademia Nazionale dei Lincei

MUSEO NAZIONALE ROMANO, con sede in Roma, Via di S. Apollinare 8 (00186 Roma), C.F. 97902780580, in persona della Direttrice, dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche "MNR")

e

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, con sede in Roma, via della Lungara 10, C.F. 80146810587, in persona del legale rappresentante, Presidente, prof. Roberto Antonelli (di seguito anche "Accademia");

il Museo Nazionale Romano e l'Accademia Nazionale dei Lincei sono indicati congiuntamente come la "Parti";

Premesso che

- Il MNR è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale, tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia;
- il MNR è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l'interesse del MNR è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs 42/2004;
- ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della DG Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2014) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
- Il MNR può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;

- L'Accademia Nazionale dei Lincei, Istituzione di Alta Cultura, Ente Pubblico non economico, in base al suo Statuto, ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura;
- Al fine di perseguire le sue finalità, l'Accademia Nazionale dei Lincei, tra l'altro, promuove e realizza attività e missioni di ricerca, pubblica gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse;
- L'Accademia Nazionale dei Lincei è proprietaria della Villa Farnesina, propria sede di rappresentanza, nonché Museo aperto al pubblico, impareggiabile esempio del Rinascimento Italiano, contenente capolavori commissionati dal banchiere senese Agostino Chigi, di maestri di pittura italiana, quali Raffaello Sanzio, Baldassarre Peruzzi, Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi detto il Sodoma, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni.

*

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Museo Nazionale Romano e l'Accademia Nazionale dei Lincei si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca e condivisione e promozione del patrimonio culturale;

promuovere la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.

Articolo 3 - Ricerca, formazione e divulgazione delle conoscenze

Le Parti concordano di collaborare nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca, formazione, diffusione e divulgazione delle conoscenze congiunti, nei rispettivi ambiti di competenza, a livello nazionale e internazionale.

Le Parti individuano di concerto opportunità di collaborazione per promuovere e sviluppare eventi espositivi, mostre e iniziative e programmi di ricerca volti a incentivare la conoscenza del proprio patrimonio culturale, sia delle opere esposte che di quelle conservate nei depositi;

approfondire le conoscenze storico-artistiche di un'opera; contribuire alla realizzazione di un progetto educativo di particolare valore; riunire temporaneamente reperti solitamente conservati in luoghi diversi ma provenienti da contesti comuni. Al fine di promuovere la reciproca collaborazione tra gli Istituti, le Parti concordano di individuare una scontistica reciproca sul biglietto di ingresso dei visitatori.

Nell'ambito del presente *Accordo*, le Parti possono proporre la propria partecipazione e collaborazione anche attraverso la redazione di contributi scientifici, saggi, schede dei cataloghi delle mostre, interventi a convegni e/o la partecipazione a comitati scientifici.

Le Parti si adoperano per organizzare, sia su scala nazionale che internazionale, conferenze, seminari, tavole rotonde di carattere scientifico su argomenti di ambito storico, culturale, di museologia, di restauro, di conservazione, di gestione dei beni culturali.

Le Parti si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture, a titolo retribuito, soggetti appartenenti al personale in servizio o esperti di specifici settori a cui saranno affidati incarichi di docenza e/o formazione in base alle specifiche competenze e alle esigenze didattiche, nel rispetto della normativa vigente in materia. Contenuti e modalità delle attività formative verranno concordati tra le Parti e i singoli soggetti affidatari di incarico in relazione alle esigenze formative.

Le Parti garantiscono l'adempimento di oneri di natura retributiva per quanto concerne le spese di missione del personale coinvolto nelle singole iniziative.

Le Parti concorderanno strategie di comunicazione con i reciproci Uffici Stampa per promuovere ogni aspetto della presente collaborazione e dei suoi risultati attraverso pubblicazioni, comunicazioni sui rispettivi siti web e su altri canali di comunicazione, sia sul territorio nazionale che internazionale.

Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo

In relazione alle singole iniziative di cui all'art. 3 del presente Accordo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiscono, con accordi separati, i contenuti delle attività di ricerca, formazione, diffusione e divulgazione di iniziative scientifiche e culturali, al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 5 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo.

Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Articolo 6 - Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e regolamenti di attuazione.

Articolo 7 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

Articolo 8 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Durata

Il presente Accordo quadro ha la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. Proposte di modifica

possono essere avanzate da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza indicata. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11 – Dichiarazione delle Parti e Foro competente

Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo Quadro, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di tirocini curriculari.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 24 febbraio 2026

Per il Museo Nazionale Romano
La Direttrice
Dott.ssa Federica Rinaldi

Per l'Accademia Nazionale dei Lincei
Il Presidente
Prof. Roberto Antonelli